

CORONAVIRUS COVID-19

Aggiornato al 30.04.2020

**LE MISURE IN VIGORE FINO AL 3 MAGGIO PER LE IMPRESE COMMERCIALI
E di SERVIZIO ALLA PERSONA**

Le attività commerciali AL DETTAGLIO che possono restare aperte sono quelle:

- dell'allegato 1 al DPCM 10/04/2020 perché hanno i codici ATECO o perché vendono prodotti previsti dallo stesso allegato (come nel caso di erboristerie, empori) o per effetto delle FAQ del Governo o della Regione (come le calzature per bambini che si intendono ricomprese nella più generale termine "vestiti", gli alimenti per animali che si intende ricompreso nella vendita di "piccoli animali domestici", i negozi specializzati in vendita di sigarette elettroniche equiparati ai tabacchini);
- dell'allegato 3 allo stesso DPCM limitatamente alla vendita di parti e accessori per autoveicoli, motocicli e ciclomotori,

Il Governo con una FAQ ha precisato che anche negli esercizi che rimangono aperti non è possibile vendere prodotti che non siano compresi nei generi merceologici dell'allegato 1:

“Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l’acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento per adulti, calzature, articoli sportivi, giocattoli, etc.?”

No. Non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli agricoli, alimentari o di prima necessità, elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate nell'allegato 1 al Dpcm 10 aprile 2020 (che ha incluso nell'elenco, fra gli altri, gli articoli di cancelleria, i libri, i vestiti per bambini e neonati). Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari o di altri generi vari di cui sia ammessa la vendita), può esercitare esclusivamente l'attività di vendita dei predetti generi merceologici ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per ogni esercizio e per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo. ...”

Quindi:

- **le attività** commerciali aperte devono essere iscritte alla CCIAA, sia come attività principale che secondaria, con almeno un codice ATECO previsto dagli allegati 1 o 3;
- **i prodotti** che possono essere venduti sono soltanto quelli riconducibili alle merceologie indicate nell'allegato 1.

Non importa quale è l'attività principale esercitata dal negozio che è aperto: questo può vendere solamente i prodotti previsti dall'allegato 1 (naturalmente se vende alimentari deve avere il titolo abilitativo per la vendita di prodotti alimentari e se vende prodotti non alimentari deve avere il titolo abilitativo per tale vendita, ai sensi del D. Lgs n° 114/1998 e del D. Lgs. n° 59/2010)

Quindi, ad esempio, in vigenza delle limitazioni COVID-19:

- un negozio di giocattoli - libreria (con i relativi codici ATECO), può vendere i libri ma non giocattoli; lo stesso negozio può, però, vendere anche altri prodotti non alimentari previsti dall'allegato 1 se commercializzati al dettaglio in modo marginale rispetto all'attività principale (si ricorda che se detta attività di vendita è marginale non è necessaria la relativa iscrizione ATECO) -

ovviamente non potrà vendere prodotti alimentari se non è in possesso di una specifica SCIA alimentare (con relativa iscrizione ATECO quale multiattività);

- un negozio di ortofrutta può vendere sicuramente anche altri prodotti alimentari (solitamente confezionati quali pasta, carne e pesce in scatola, ecc) per i quali, se trattati in modo marginale non occorre la relativa iscrizione ATECO alla CCIAA), ma può vendere anche prodotti per l'igiene e la pulizia della casa nella misura in cui ha presentato, in Comune, una specifica SCIA per vendere prodotti non alimentari (anche per questi prodotti occorre anche la relativa iscrizione ATECO alla CCIAA se la vendita non è marginale).

Per la vendita di calzature per bambini, sulla base delle FAQ del Governo, in via interpretativa si ritiene che:

- le attività commerciali al dettaglio che effettuano la “vendita di vestiti per bambini e neonati”, vendono abbigliamento per bambini e, quindi, con il DPCM 10/04/2020 possono essere aperte al pubblico per vendere anche calzature per bambini;
- le attività commerciali al dettaglio che effettuano solo la vendita di calzature per bambini sono negozi di abbigliamento per bambini quindi, con il DPCM 10/04/2020, possono aprire al pubblico per venderle;
- le attività commerciali al dettaglio che effettuano la vendita di abbigliamento per adulti e bambini (quindi anche se vendono solo calzature per adulti e bambini) con il DPCM 10/04/2020 possono essere aperte al pubblico per vendere solo abbigliamento per bambini (quindi anche solo calzature per bambini), tenendo però chiusi i reparti di abbigliamento per adulti (e quindi anche le calzature per adulti). **IN PRATICA un negozio specializzato che vende al dettaglio solo scarpe per adulti e bambini può essere aperto e vendere scarpe per bambini chiudendo il reparto scarpe adulti.**

Si ricorda, inoltre che:

- dal 23 aprile:
 - è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo anche all'interno di orti urbani e comunali. Tali attività potranno avvenire esclusivamente all'interno del proprio comune di residenza;
 - è consentita la vendita in esercizi commerciali al dettaglio di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;
- dal 27 aprile:
 - è possibile anche la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività delle cosiddette attività di “take away” (a titolo esemplificativo: rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio), con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato-interdetto l'accesso (cioè chioschi nelle aree interdette di parchi e giardini). La vendita per asporto può essere effettuata soltanto previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui all'Allegato 5 del D.P.C.M. 10 aprile 2020.

Allo stesso modo è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo (es. MC DRIVE di Mirandola).

Resta SEMPRE sospesa per tutti questi esercizi di somministrazione e “take away” ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;

- è consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità "consegna animale toelettatura- ritiro animale", utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
- dal 28 aprile è possibile per le strutture del sistema sanitario pubblico e privato l'erogazione di prestazioni anche programmabili e non urgenti

In base all'ALLEGATO 1 al DPCM 10/04/2020

sono SOSPESE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

sia in esercizi di vicinato che di media e grande distribuzione, compresi quelli ubicati nei centri commerciali

ma POSSONO RESTARE APERTE le seguenti tipologie di attività commerciali:

- Ipermercati (codice ATECO 47.11.10), Supermercati (codice ATECO 47.11.20), Discount di alimentari (codice ATECO 47.11.30), Minimercati ed altri esercizi NON SPECIALIZZATI di alimentari vari (codice ATECO 47.11.40)
- Commercio al dettaglio di:
 - prodotti surgelati
 - prodotti alimentari, bevande e tabacco IN ESERCIZI SPECIALIZZATI (codici ateco: 47.2) (quali tabaccherie, macellerie, pescherie, salumerie, ortofrutta, negozi di vendita di pane, torte, dolci, confetteria, di bevande alcoliche ed analcoliche da non consumarsi sul posto, di caffè torrefatto e in cialde, di latticini e prodotti lattiero-caseari, di prodotti macrobiotici e dietetici); anche erboristerie e negozi specializzati in vendita di sigarette elettroniche (FAQ Governo)
 - computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI
 - carburante per autotrazione in esercizi specializzati (distributori di carburante)
 - apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI (codice ateco: 47.4: esercizi specializzati in commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia, di apparecchiature audio e video); sono inclusi gli esercizi monomarca di operatori telefonici
 - ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
 - articoli igienico-sanitari
 - articoli per l'illuminazione
 - giornali, riviste e periodici (edicole)
 - farmacie
 - esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (parafarmacie)
 - articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati (sanitarie)
 - profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale; anche erboristerie (FAQ Governo)
 - saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
 - piccoli animali domestici
 - materiale per ottica e fotografia
 - combustibile per uso domestico e per riscaldamento
 - carta, cartone e articoli di cartoleria
 - libri
 - vestiti per bambini e neonati (comprese calzature FAQ Governo)
 - parti e accessori di autoveicoli (codice ATECO 45.32 – allegato 3)

- parti e accessori per motocicli e ciclomotori (codice ATECO 45.40.21 – Allegato 3)
- piante fiori e sementi e prodotti florovivaistici (FAQ Governo e ord. Regione)
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

I SERVIZI DI RISTORAZIONE fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc. SONO SOSPESI tutti i giorni della settimana (DA OGGI, LUNEDI 27/04/2020 POSSONO PERO' EFFETTUARE LA VENDITA PER ASPORTO ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ORDINANZA REGIONALE)

Si tratta delle seguenti attività ricomprese nel codice ATECO 56:

- Ristorazione con somministrazione (attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere e attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina)
- Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (preparazione di pasti da portar via - take-away- attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere)
- Gelaterie e pasticcerie
- Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- Ristorazione ambulante
- Ristorazione su treni e navi
- Catering per eventi, banqueting
- Bar e altri esercizi simili senza cucina

NON E' SOSPESA, L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE di alimenti e bevande EFFETTUATA:

- **nelle mense e catering continuativo su base contrattuale.** Il vigente regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande prevede che le mense "interaziendali", destinata esclusivamente a svolgere l'attività di somministrazione nei confronti dei dipendenti e di coloro che si trovano per motivi di lavoro presso le imprese convenzionate devono essere dotate di cartelli o altre indicazioni che le qualifichino come attività non aperta al pubblico Il gestore della mensa interaziendale può somministrare alimenti o bevande soltanto ad utenti in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate.
- **all'interno degli aeroporti**
- **negli ospedali**
- **nelle sole aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade;** gli esercizi PERÒ POSSONO VENDERE SOLO PRODOTTI DA ASPORTO DA CONSUMARSI AL DI FUORI DEI LOCALI.

NON È SOSPESA nemmeno:

- **l'attività di VENDITA DI PASTA FRESCA CRUDA** effettuata da impresa artigiana di produzione (codice ATECO 10.73, come precisato da apposita FAQ della Regione);
- **l'attività di VENDITA DI PANE da parte dei PANIFICI ARTIGIANI** (il codice ATECO 10.71.10 **Produzione di prodotti di panetteria freschi** prevede la produzione di prodotti di panetteria freschi con eventuale negozio annesso per la vendita anche al dettaglio)

E' SEMPRE consentita la CONSEGNA presso il domicilio o la residenza del cliente, DI TUTTI I PRODOTTI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI, purché vengano prenotati telefonicamente, per web, ecc. nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di confezionamento e trasporto.

Anche gli esercizi commerciali al dettaglio che vendono PRODOTTI DIVERSI DA QUELLI DELL'ALLEGATO 1) possono effettuare la consegna a domicilio. (FAQ Governo)

La consegna deve avvenire al di fuori del domicilio del cliente e devono essere osservate le norme fiscali sull'emissione dello scontrino (va emesso nel luogo di produzione e vendita e deve accompagnare la merce) e le norme comportamentali che prevedono la distanza di 1 metro nella consegna dei prodotti e comunque prestando attenzione ad evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

Per la consegna a domicilio (che non è da confondere con la cosiddetta “vendita porta a porta” o con il servizio di catering) non deve essere presentata alcuna SCIA al SUAP.

DIVIETI ALLA VENDITA NEI SABATI E NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE

Nelle giornate di **sabato 2 maggio** e nella **domenica 3 maggio**:

- gli esercizi di vicinato e le attività di somministrazione e di take away possono restare aperte, nel rispetto dei divieti citati
- le medie e grandi strutture, e gli esercizi commerciali di qualunque tipologia all'interno dei centri commerciali, che vendono una pluralità di merceologie (a titolo esemplificativo: i supermercati), possono aprire limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, di stampa quotidiana e periodica, di generi alimentari, di prodotti per l'igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria.

Nelle **festività del 25 aprile e 1 maggio**, sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari ma possono restare aperte farmacie e parafarmacie, edicole e distributori di carburante (non le tabaccherie).

Il 1 maggio possono invece restare aperte le attività di somministrazione e di take away per la sola vendita per asporto alle condizioni previste dalla Regione e per la consegna a domicilio.

MERCATI E POSTEGGI ISOLATI : DAL 23 APRILE è consentita la vendita di solo prodotti alimentari

L'ordinanza Regionale n. 66 del 22/04/2020 al punto 1 lett. f) prevede:

... Non sono sospesi all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi.

ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA – ALLEGATO 2 DPCM 10/04/2020 (codice ATECO 96)

RESTANO APERTE:

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

dal 27 aprile 2020 è consentita l'attività da parte degli **esercizi di toelettatura degli animali di compagnia**, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale toelettatura-ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;

SONO SOSPESSE:

- acconciatore (parrucchieri, barbieri, fabbricazione di parrucche)
- estetista, manicure e pedicure, solarium, centri benessere
- attività di tatuaggio e piercing

- palestre, centri fitness,
- agenzie matrimoniali e d'incontro (sono escluse le agenzie di collocamento e fornitura del personale)
- organizzazione di feste e cerimonie
- servizi di cura degli animali da compagnia quali presa in pensione, addestramento, custodia, attività dei canili, attività dei dog-sitter, servizi degli accalappiacani (sono escluse l'attività di veterinario ed i servizi veterinari);
- servizi di lustrascarpe, parcheggiatori, bagnini, servizi domestici svolti da lavoratori autonomi, attività di sgombero di cantine, solai e garage;
- gestione di macchine a moneta per servizi alla persona (cabine per fototessera, bilance pesapersone, macchine per misurare la pressione del sangue, armadietti a chiave funzionanti a moneta).

(In ogni caso si consiglia di verificare l'attività esercitata con riferimento ai codici ATECO riportati in visura camerale)

STRUTTURE DEL SISTEMA SANITARIO PRIVATO

dal 28 aprile 2020 è consentita da parte delle strutture del sistema sanitario pubblico e privato l'erogazione di prestazioni anche programmabili e non urgenti;

NELL'ESERCIZIO DI TUTTE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEVE SEMPRE ESSERE GARANTITA LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI almeno UN METRO.

LE ATTIVITÀ DI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)

- Nell'esercizio delle attività di trasporto con taxi e di trasporto di noleggio con conducente, gli addetti impegnati nella conduzione dei veicoli devono, indossare una mascherina e guanti monouso. È fortemente raccomandata la sanificazione del mezzo con regolarità.
- I servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente che sono svolti con modalità atte a garantire la prevenzione del contagio degli operatori e degli utenti, possono essere utilizzati anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità. In questo caso, il servizio comprende il ricevimento dei beni presso il distributore / venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni in prossimità dell'accesso pedonale/carraio del domicilio del richiedente il servizio. I Comuni, nell'ambito della propria competenza, possono definire le modalità operative e le tariffe di accesso del servizio ovvero estendere le modalità operative e le tariffe applicate al trasporto delle persone anche alla modalità di trasporto qui autorizzata.

Per il **COMMERCIO ALL'INGROSSO**, queste le attività che **FINO AL 3 MAGGIO** possono continuare ad esercitare in base all'allegato 3 al DPCM 10/04/2020:

Codice ATECO	DESCRIZIONE
45.31	Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
45.40.21	Commercio all'ingrosso (e al dettaglio) di parti e accessori per motocicli e ciclomotori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1	Commercio all'ingrosso di carta, catone e articoli di cartoleria
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali

46.61	Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.75.01	Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura

Quanto previsto dal DPCM 26/04/2020 per le attività commerciali si applicherà a partire dal 4 maggio 2020

PER APPROFONDIRE

Il Governo e la Regione hanno pubblicato molte risposte ai quesiti pervenuti sull'applicazione delle disposizioni emanate per contrastare la diffusione del coronavirus COVID-19 agli indirizzi:

<http://www.governo.it/it/FAQ-iorestoacasa>

<https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus>

<https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/FAQ-attivita-e-strutture-commerciali>

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFAQNuovoCoronavirus.jsp?id=228&lingua=italiano>

L'Ausl di Modena ha pubblicato informazioni consultabili al link <http://www.ausl.mo.it/coronavirus>